

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(RUFFINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

#### Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennità militare speciale spettante agli ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena e i compensi giornalieri spettanti al personale di governo addetto agli stabilimenti predetti non sono stati più rivalutati dopo la legge 9 novembre 1950, n. 978, e ammontano, quindi, tuttora, la prima a lire 7.500 annue e i secondi rispettivamente a lire 35 per i sottufficiali e graduati di truppa effettivi, a lire 25 per quelli aggregati e a lire 12 per i militari di truppa impiegati per i servizi di ronda e di vigilanza notturna. Alla necessaria revisione dello speciale emolumento, provvede l'unito disegno di legge, che estende al personale in parola che abbia diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1054 e successive modificazioni, non cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, numero 187. Tale estensione trova giustificazione nell'essere il servizio penitenziario

ordinario e quello militare informati ai medesimi principi vigenti nel nostro Paese in materia di legislazione carceraria. D'altro canto, per il personale militare di leva con analoghe responsabilità di custodia e vigilanza sui detenuti, in relazione al loro servizio presso gli stabilimenti penitenziari e militari, viene prevista una indennità giornaliera rapportata a lire 1.300 (1.800 nei giorni festivi e per i turni di servizio notturno) per ogni effettiva giornata di servizio.

L'indennità compete anche durante i periodi di degenza per infermità o di assenza in conseguenza di ferite o lesioni traumatiche riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento, già approvato dal Senato nella passata legislatura (atto Senato n. 705) e viene presentato nel testo dell'atto della Camera dei deputati n. 1615-B, con i necessari aggiornamenti temporali della clausola finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

**Art. 2.**

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennità di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non sono pensionabili.

## Art. 3.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui all'articolo 2.

## Art. 4.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 497 milioni, negli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.